

COMUNE DI SARMATO

PROVINCIA DI PIACENZA

Codice Ente 33042

ORIGINALE

Commento [PP1]:

DELIBERAZIONE N. 41

in data: **27.08.2014**

Trasmessa al Co.Re.Co.

Il == prot. n. ==

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2014 - MODIFICA.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **ventisette** del mese di **agosto** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - TANZI ANNA	P	8 - MASERATI MATTEO	P	
2 - VASANTI ALESSANDRO	P	9 - RIVA GIUSEPPE	P	
3 - BUZZI MILENA	P	10 - ROMANINI MATTEO	A	
4 - SASSO PIERO	P	11 - MORI GIOVANNI	P	
5 - MARCHESI CANZIO	P			
6 - MARAZZI ANGELA	P			
7 - BRAGA DANIELA	P			

Totale presenti **10**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **CORTI DR.ENRICO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **SASSO PIERO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione come segue:

“Questa delibera è un po’ la continuazione della precedente e porta ad una entrata prevista di € 33.000.

Quando si è pensata, si è partiti dal presupposto secondo il quale le entrate relative a fondi dello Stato sono progressivamente in calo, mentre le esigenze della collettività sono invece crescenti.

Chi è chiamato a redigere il bilancio pubblico deve ricercare il pareggio contabile, e lo deve fare esponendo correttamente lo stato della situazione; una buona amministrazione, infatti deve risolvere i problemi contingenti, ma deve altresì avere una visione generale per dare continuità strategica al sistema.

Garantire condizioni accettabili di vita alla collettività, attraverso la predisposizione di servizi non risponde solamente a una richiesta del singolo, ma costituisce una precondizione per lo sviluppo di una comunità. L’ottenimento di appropriate risorse per sostenere le attività indispensabili di una Amministrazione (esempio: anagrafe/gestione del territorio ecc.) non può prescindere dal fatto che le risorse devono essere destinate anche al sostenimento delle fasce più deboli, giovani e anziani.

Si vedrà nella delibera successiva la destinazione dei fondi ottenuti con la delibera precedente e con questa.

Qui mi soffermo a spiegare come la logica di questa delibera è stata concepita.

La delibera in oggetto modifica l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF da 0,3 punti percentuali a 0,4 punti percentuali, non adottando una tariffazione a scaglioni. Va precisato che, per quanto ci è dato conoscere, i Comuni che hanno applicato la logica a scaglioni sono solo 5 sui 48 della provincia. Ci sarà una motivazione!! I cinque Comuni sono: Piacenza, Borgonovo, Lugagnano, Pecorara, Vernasca.

Va altresì rilevato che se le aliquote non sono differenziate in misura significativa tra i diversi scaglioni, l’effetto è quello del proporzionale puro; è così per due dei cinque Comuni su citati (Vernasca e Lugagnano). Va anche evidenziato che lo 0,40% (il 4‰) è la tariffa base, e che numerosi sono i casi di aumento delle aliquote applicate nei diversi Comuni (anche qui ci sarà una motivazione!!). Mi preme mettere in evidenza che sono ben 31 i Comuni che hanno aliquota superiore a quella qui proposta, e addirittura 9 con l’aliquota massima dello 0,8 per cento (mi viene da dire ancora, ci sarà una motivazione!!). Per comprendere la soluzione applicata parto da un esempio:

Modalità di tariffazione

- **PROPORZIONALE PURO 0,4 %**
- **SCAGLIONI:**
 - **Primo Scaglione**
 - 0-15.000 = 0,4%
 - 15-28.000 = 0,5%
 - 28-55.000 = 0,6%
 - 55-75.000 = 0,7%
 - > 75.000 = 0,8%
 - **Secondo scaglione**
 - un punto in meno
- **REDDITO CONSIDERATO**
 - **Medio per famiglia € 30.000**
 - **Più basso € 29.000**
 - **Più alto € 31.000**
 - **Molto alto € 100.000**
 - **Medio pro capite € 12.500**

Il reddito medio imponibile per famiglia a Sarmato è pari a circa € 30.000; si propone l'esempio anche con un reddito un po' più alto e un po' più basso e con un reddito molto più alto (31.000-29.000-100.000). Tali redditi possono essere tassati con un'aliquota proporzionale (4% nel nostro caso), oppure con tariffazione a scaglioni. In questo caso gli scaglioni sono stabiliti dalla legge, mentre le aliquote relative agli scaglioni sono definite dai Comuni.

Si propongono nell'esempio aliquote: crescenti di un punto all'interno degli scaglioni.

SITUAZIONI

REDDITO	TARIFFA	Scaglioni 1	Scaglioni 2
€ 30.000	€ 90	€ 107	€ 84,5
€ 29.000	€ 86	€ 101	€ 79,5
€ 31.000	€ 94	€ 113	€ 89,5
€ 100.000	€ 400	€ 537	€ 452,0
€ 12.500	€ 20	€ 20	€ 15,0

Come si evince dalla slide la situazione proporzionale è la migliore perché la situazione 2 (cioè con aliquote basse all'interno dello scaglione) NON consente di avere entrate sufficienti, mentre la situazione 1 presenta una tassazione pesante per la redditività media e bassa. Altra considerazione: i redditi alti sono presenti in numero modesto e perciò né la situazione 1 né la situazione 2 porterebbero ad entrate equivalenti a quelle del proporzionale, necessarie per il bilancio.

Va precisato, e anche questo è un motivo della scelta, che è necessario trovare dei metodi di tassazione semplici (questo è luogo comune, ma c'è anche stato chiesto dai sarmatesi), perché ognuno possa "auto-determinare" la quantità netta di denaro spendibile; ciò quanto dei propri introiti servano per pagare le imposte e quanto per le esigenze proprie, della famiglia ecc.

Il metodo più semplice è quello "proporzionale puro".

Dal reddito imponibile si detraggono € 7.500 (esenzione prevista dalla legge).

L'imponibile che resta viene moltiplicato per l'aliquota fissata.

Si è detto che la tariffazione a scaglioni che parte dallo 0,3% non permette entrate sufficienti per svolgere le attività previste.

Una delle condizioni indispensabili per garantire il progresso sociale in senso democratico è quello di perseguire contemporaneamente le diverse articolazioni in cui si possono presentare le esigenze dei cittadini secondo il concetto di equità.

Questo concetto è prima di tutto un valore etico, il cui esercizio costituisce un dovere fondamentale di una Amministrazione, perché rinsalda quella solidarietà che è alla base del patto all'origine della vita comunitaria.

Nelle sue applicazioni, però diversi possono essere gli ambiti nei quali il concetto di equità viene applicato.

Ad esempio per "Equità orizzontale" si intende la necessità di trattare in modo uguale individui che presentano uno stato analogo, indipendentemente da sesso/età/razza/ reddito ecc..

"Equità verticale" si ritiene essere la logica secondo la quale si deve trattare in modo diverso soggetti che presentano condizioni diverse favorendo i meno fortunati.

Ma equità è soprattutto l'adozione di criteri oggettivi nel distribuire determinati benefici e servizi da parte di un Ente pubblico.

Ecco perciò che se si vuole applicare e verificare il concetto di equità non si può e non si deve analizzare un solo provvedimento o una sola delibera, ma analizzare tutto il contesto dell'attività amministrativa e il comportamento dei singoli individui, perché solo così si può conoscere l'esistenza di una giustizia redistributiva.

Voglio concludere l'argomento dicendo che il perseguimento dell'equità e perciò di un comportamento etico di una Amministrazione non può essere misurato su questa delibera, ma verificato e analizzato con riferimento alla totale contribuzione dei cittadini e alle spese che il Comune fa, cioè in base ai servizi offerti, e al rapporto con i costi delle comunità vicine.

Con riferimento agli ultimi dati in nostro possesso, a Sarmato il peso impositivo totale pro-capite è di € 319 e quello che grava su ogni famiglia è pari a € 764 (questo dopo l'aumento delle delibere approvate questa sera). Citiamo ora i dati di alcuni Comuni vicini riferiti però al bilancio consuntivo 2012 (perciò prima degli ultimi aumenti).

L'incidenza pro-capite delle imposte nel Comune di Rottofreno era pari a € 310, mentre l'incidenza su ogni famiglia era di 731 €. A Castel San Giovanni i dati erano: € 399 a testa, € 945 per famiglia. Ad Agazzano la tassazione era ed è più pesante: ogni abitante pagava € 510 e ogni famiglia € 1.110. Io credo che l'equità si misuri anche confrontando il comportamento di una Amministrazione nei confronti delle altre.

Prima di concludere mi preme citare un episodio accaduto qualche giorno fa.

Un gruppo di persone, mi si è avvicinato e mi ha detto che devo tenere la tassazione bassa e far svolgere molti dei servizi che generano un costo, farli svolgere (dicevano) direttamente dalla collettività secondo il principio di SUSSIDIARIETA'.

Tale principio che trova il suo fondamento nella dottrina sociale della Chiesa è perfettamente condivisibile in linea teorica, ma difficilmente praticabile nella realtà per tutti i servizi. Con tale principio si sostiene che la Pubblica Amministrazione non deve sostituirsi alle iniziative dei singoli o delle Associazioni, ma al contrario deve far appello alle loro energie per svolgere attività e servizi. Questo peraltro è anche un caposaldo del pensiero liberale.

In sostanza, il principio di sussidiarietà come detto "orizzontale" stabilisce che il Comune intervenga solo in quelle funzioni che non possono essere svolte dai cittadini e dalle formazioni sociali che essi esprimono. Viceversa, il principio, nella sua accezione "verticale" limita l'intervento dell'Ente sovraordinato solo all'ipotesi in cui il livello inferiore non agisca.

Considerando entrambe le possibilità, ma specie quella orizzontale, si deve ammettere che l'Amministrazione di Sarmato ha sempre applicato il principio della sussidiarietà. Ricordo i volontari della scuola, quelli del verde, le diverse Associazioni, tutti quelli che svolgono un'attività in modo gratuito (esempio: gestione dello spazio Fontana di San Rocco) o con un contributo del Comune (la gestione della piazzola ecologica, del campo sportivo).

L'Amministrazione punta molto sulla valorizzazione dei cittadini associati, cioè delle Associazioni, che pur essendo private, nella forma e nella sostanza, perseguono finalità di utilità generale, collettiva, e in definitiva pubblica.

Il rapporto tra l'operatività del principio di sussidiarietà ed i servizi pubblici locali è di tutta evidenza.

L'Amministrazione ringrazia tutti i cittadini che, nell'esercizio della libertà, in ossequio a principi solidaristici decidono di occuparsi di servizi di utilità generale. E' proprio grazie a loro che l'imposizione a Sarmato è la più bassa tra i Comuni confinanti e tra le più basse del territorio piacentino".

Il Consigliere Riva Giuseppe rileva che gli aumenti portano migliororia dei servizi. Ma chiede se sono conseguenti a minori trasferimenti o valutazioni parziali in bilancio.

Il Sindaco precisa che essi dipendono da minori trasferimenti come si vedrà nella delibera successiva e che il bilancio è stato redatto inevitabilmente con dati parziali disponibili all'epoca, correttivo di situazioni precedenti, per cui il vero bilancio è l'attuale.

A questo punto, nessun altro intervenendo,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria delibera n. 33 del 28.06.2014 all'oggetto: "Conferma aliquota addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2014";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 28.06.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione, relazione revisionale e programmatica, bilancio pluriennale e programma triennale dei lavori pubblici per l'anno 2014 – Esame ed approvazione";

RITENUTO di dover aumentare l'aliquota in vigore passandola dallo 0,3% allo 0,4% per motivi di Bilancio;

RICHIAMATE le Leggi finanziarie emanate nel 2011 ed in particolare:

- Decreto Legge 138/2011 "Manovra bis" in cui vi è stato lo sblocco della percentuale dell'addizionale comunale all'IRPEF in cui si dice che i Comuni possono tornare a gestire l'imposta con aumenti fino al tetto massimo dello 0,8%, senza alcun limite all'incremento annuale;
- Legge n. 183/2011 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)";
- Legge n. 147/2012 (Legge di stabilità 2014);
- Richiamato l'art. 1 c.444 della Legge 228/2012 per cui in deroga all'art. 1 comma 168 della Legge 296/2006 l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO che la conferenza Stato-Città di giovedì 10 luglio 2014 ha accolto la richiesta Anci di posticipare i termini per la presentazione dei bilanci al 30 settembre 2014;

VISTO che, con Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (G.U. n. 242 del 16.10.1998), è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) poi modificata dall'art. 12 della Legge 133/1999, dall'art.6 comma 12 della Legge 488/1999 e dell'art. 28 della Legge 342/2000;

DATO ATTO che i proventi dell'addizionale all'I.R.P.E.F. conseguibili con l'applicazione dell'aliquota che sarà stabilita con Decreto del Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 360 del 1998, andrà a finanziare le spese per le nuove funzioni ed i nuovi compiti effettivamente trasferiti al Comune;

DATO ATTO che l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'interno;

CONSIDERATO che, per assicurare l'equilibrio di bilancio e mantenere inalterate le quantità e qualità dei servizi, si rende necessario esercitare la facoltà concessa dalla norma sopra riportata, nei limiti ivi indicati;

VISTO l'art. 42, comma, 2, punto f) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'allegato parere favorevole reso dal Revisore del Conto;

VISTO il parere tecnico ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente;

ESPERITA votazione palese con il seguente esito:

Presenti n. 10, Astenuti n. 0, Votanti n. 10, Voti favorevoli n. 8, Voti contrari n. 2 (Consiglieri Riva Giuseppe e Mori Giovanni)

DELIBERA

- di modificare con effetto dal 1° gennaio 2014, l'applicazione dell'aliquota dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. passandola dallo 0,3 punti percentuali allo 0,4 punti percentuali;
- di dare atto che nel Bilancio di previsione sarà inserita la cifra presunta di € 147.000;
- di provvedere agli adempimenti di legge per la pubblicazione di questa delibera sul sito del MEF (Ministero delle Finanze).

Successivamente, con voti otto favorevoli e due contrari (Consiglieri Riva Giuseppe e Mori Giovanni), resi in forma palese, il Consiglio Comunale dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

N. 41 in data 27.08.2014

ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2014 - MODIFICA.

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO**

AGUERITI ORIETTA _____

**PARERE FAVOREVOLE DEL
REVISORE UNICO DEL CONTO**

DR.DAVIDE VALLA

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
SASSO PIERO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
CORTI DR.ENRICO**

Pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, per 15 giorni consecutivi dal al, come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Addì,

**IL SEGRETARIO COMUNALE
CORTI DR.ENRICO**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il giorno (decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione – art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000).

Addì,

**IL SEGRETARIO COMUNALE
CORTI DR.ENRICO**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web istituzionale di questo Comune ed è pervenuta all'Organo di Controllo in data al n in seguito:

- A denuncia di vizio di legittimità/competenza.

- Per iniziativa del Consiglio Comunale/Giunta e che:

- nei suoi confronti non è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134, comma 1, T.U.E.L. n. 267/2000.

- il Comitato stesso, riscontrato vizi di legittimità/competenza, ha **ANNULLATO** la deliberazione in seduta atti N.

Addì,

**IL SEGRETARIO COMUNALE
CORTI DR.ENRICO**
